

OGGETTO: PRESTAZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI PER IL COMUNE DI CAPITIGNANO, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO NELL'ART.5, COMMA 1 LETT B) DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N.50.

L'anno 2019 il giorno del mese di in L'Aquila, presso la sede di ASM SpA sita a Bazzano , sono comparsi i Signori:

a), nato a il il quale dichiara di intervenire nel presente atto esclusivamente in nome e per conto del Comune di Capitignano, che rappresenta nella sua qualità di Sindaco, domiciliato presso la sede comunale, Via, .C.F.....

b) Lanfranco Massimi nato a L'Aquila , il....., in qualità di Amministratore Unico dell'ASM Spa (C.F. 014413740661), con sede in, domiciliato per la carica in Via delle Industrie snc loc. Bazzano – L'Aquila di seguito nel presente atto denominato semplicemente "ASM";

Premesso che

- Il Comune dell'Aquila è socio unico della società ASM, la quale è società per azioni a totale capitale pubblico;
- Con delibera del Consiglio Comunale n. 202 del 31.12.2002 ASM è stata trasformata in società per azioni assumendo la denominazione Aquilana Società Multiservizi SpA – Settore igiene Urbana, ai sensi

dell'art. 115 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 29 del D.Lgs.267/2000 e art. 29 della L.448/200;

- che ASM, a seguito di Deliberazione di Consiglio Comunale n° 66 del 26.06.2014 che dispone l' "*Affidamento servizio di gestione rifiuti urbani e di igiene ambientale alla società in house A.S.M. Spa. Approvazione Schema di Contratto e allegate Schede Tecniche*", (contratto sottoscritto dalle parti contraenti in data 23.12.2014, con rep. n. 26879 e registrato all' Agenzia delle Entrate in data 09.01.2015 n. 72), svolge per conto del Comune dell' Aquila un servizio pubblico locale, nello specifico si occupa della gestione integrata dei rifiuti urbani ed igiene ambientale per l' intero territorio comunale;

- che detto contratto prevede un corrispettivo mensile pari a € 1.208.333,32 iva inclusa e annuo pari a € 14.500,000,00 iva inclusa;

- che a seguito di Deliberazione di Giunta Comune dell' Aquila n. del 07.02.2019 il contratto di cui sopra è stato da ultimo prorogato fino al 31.03.2019;

- che il giorno 20.04.2017, presso la sede aziendale di Bazzano, tra ASM SpA, nella persona dell' Amministratore Unico *pro-tempore* avv. Francesco Rosettini ed il Comune di San Pio delle Camere, nella persona del Sindaco Pio Feneziani, è stata siglata la Convenzione n. 1 avente ad oggetto: "*Prestazione del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti per il Comune di San Pio delle Camere*" nel rispetto di quanto previsto nell' art. 5, comma 1 lett. b) del D. Lgs. 18.04.2016, n. 50 "*Attuazione delle direttive 2014/23/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli*

appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;

- che pertanto, a seguito di decisione dell'Amministratore Unico pro-tempore avv. Francesco Rosettini n. 41 del 20.04.2017, il servizio di raccolta trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani viene espletato da ASM presso il Comune di San Pio delle Camere e nella frazione di Castelnuovo;

- che in data 31.01.2018, presso l'Ufficio di Segreteria Comunale del Comune di Cansano, è stato stipulato il “*Contratto di vendita azione di società partecipata*”, alla presenza del Segretario Comunale dott.ssa Giovanna Di Cristofano, tra il Comune medesimo, rappresentato dal Sindaco Mario Ciampaglione nella sua qualità di Responsabile del Servizio Tecnico pro tempore, e ASM Spa “Aquilana Società Multiservizi”, rappresentata dall'Amministratore Unico avv. Francesco Rosettini, per la vendita ad ASM di n. 1 (una) azione, del valore nominale di euro 100,00 (centovirgolazerozero) il cui valore di scambio è pari a € 1.307,30, della Società Cogesa SpA con sede a Sulmona (AQ), Società ad integrale ed esclusiva partecipazione pubblica;

- che in data 01.02.2018 tra la Società Cogesa SpA, in persona dell'Amministratore Unico avv. Vincenzo Cesidio Margiotta, e la Società ASM, in persona dell'Amministratore Unico avv. Francesco Rosettini, è stato siglato il contratto di servizio per il “*Trattamento*

Meccanico e Biologico di Rifiuti Urbani Indifferenziati (CER

20.03.01) e successivo Smaltimento dei rifiuti derivanti dalle attività

di trattamento, prodotti nel Comune di L'Aquila" con decorrenza dal

01.02.2018 sino al 31.12.2022;

- che pertanto ASM, divenendo socio della Società Cogesa, corrisponde alla stessa, per il conferimento dei rifiuti urbani indifferenziati, un corrispettivo fissato in € 110,32 (centodieci/32), importo comprensivo di trattamento meccanico e biologico e smaltimento e tributo regionale oltre iva di legge per ogni tonnellata di rifiuto conferito;

- che il corrispettivo pagato oggi da ASM, rispetto a quanto pagato nel corso dell'esercizio 2017, è inferiore di € 11,18 per ogni tonnellata di rifiuto conferito e trattato;

- che l'acquisizione della quota di Cogesa permette inoltre di stabilire delle sinergie operative tra le due maggiori azienda della Provincia di L'Aquila, sinergie volte alla razionalizzazione delle spese e alla possibilità per ASM di aprirsi a nuovi core business nel rispetto dell'Atto di Indirizzo del Comune dell'Aquila e del contratto di servizio;

- che il giorno 28.06.2018 presso l'Ufficio di Segreteria Comunale del Comune di San Pio delle Camere è stato stipulato il "Contratto di compravendita azioni società partecipata ASM SpA" alla presenza del Segretario Comunale dott. Valerio Brignola, tra il Comune medesimo, rappresentato dall'Arch. Maria Roberta Grasso nella sua qualità di Responsabile dell'Ufficio Tecnico pro tempore, ed il Comune dell'Aquila, rappresentato dal Dirigente Avv. Ilda Coluzzi, giusta

delega rilasciata dal Sindaco Pierluigi Biondi, per la vendita ad di n. 100 (cento) azioni, del valore nominale di euro 1,00 (uno), della Società ASM SpA con sede a L'Aquila, Società ad integrale partecipazione del Comune dell'Aquila;

Considerato che

- Il Decreto Legislativo 18/04/2016, n.50 *“Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”* prevede all’art. 5 (Principi comuni in materia di esclusione per concessioni, appalti e accordi tra enti e amministrazioni aggiudicatrici nell’ambito del settore pubblico) che una concessione o un appalto pubblico, nei settori ordinari o speciali, aggiudicati da una amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore a una persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato, non rientra nell’ambito di applicazione del presente codice quando sono soddisfatte le seguenti condizioni:
1. l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore esercita sulla persona giuridica di cui trattasi, un controllo analogo a quello esercitato sui proprio servizi
 2. oltre l’80% delle attività della persona giuridica controllata è effettuata

nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore di cui trattasi

3. nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati.

Richiamati

- l'art. 4 dello Statuto sociale di ASM, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 142 del 22/12/2014 che prevede che *“La società instaura e sviluppa rapporti di collaborazione con le amministrazioni statali, regionali, provinciali, comunali, nonché con gli altri enti pubblici e le Università e stipula con essi convenzioni”* e che *“La società potrà partecipare ai sensi di legge, ad appalti e concessioni degli stessi servizi pubblici locali da cui ai proprio fini statuari, così come potrà sviluppare questioni per conto terzi, previa convenzione”*
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 29.01.2015, avente ad oggetto Legge Regione Abruzzo 21.10.2013, n.36 *“Attribuzioni delle funzioni relative al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e modifiche alla legge regionale 19/12/2007 n. 45 (Norme per la gestione integrata dei rifiuti) : Approvazione schema di convenzione dell'Autorità per la Gestione Integrata dei Rifiuti Urbani (A.G.I.R.) e Allegato A (Calcolo e metodo di calcolo delle quote di rappresentanza dei Comuni nell'AGIR)”*, che ha approvato lo schema di convenzione

dell'AGIR e dell'Allegato 1 sopracitato, per adesione a detto organismo costituito in base alla Legge Regione Abruzzo 21.10.2013 n. 36, al fine di garantire una gestione unitaria, il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani è organizzato in un Ambito Territoriale Ottimale unico regionale, denominato ATO Abruzzo.

- La Deliberazione di Giunta Comunale n. 231 del 07/06/2016, con cui è stato approvato il “Gruppo Comune dell'Aquila” ai fini della formazione del Bilancio Consolidato (decreto legislativo 23/06/2011 n.118 coordinato con il decreto legislativo 10 agosto 2014 n. 126 e la legge n. 190 del 23/12/2014 – legge di stabilità 2015).

Vista

- la delibera n..... del Comune di Capitignano attivare tutte le procedure necessarie al fine di partecipare al capitale sociale di ASM spa con conseguente affidamento in house del servizio raccolta rifiuti

VISTA

1. la Delibera di Giunta Comunale n. del 17/01/2017, avente come oggetto :” Autorizzazione alla ASM SpA a prestare servizio presso i comuni limitrofi, nel rispetto di quanto previsto nell’art. 5 comma 1 lett b) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50
2. da mandato al settore Avvocatura generale, Partecipate e controllo CSA per verificare il possibile ingresso del Comune nel capitale sociale di ASM
3. specifica che l’atto ha mera natura autorizzatoria, per cui il Comune

dell'Aquila non assume titolarità di rapporti col Comune di Capitignano, né obbligazione alcuna nei confronti di ASM in relazione all'eventuale mancata erogazione dei corrispettivi, dal verificarsi di eventuali disservizi, dal mancato o non corretto svolgimento del servizio da parte di ASM

4. dichiara la stessa Deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000(TUEL)

Tutto ciò premesso e considerato le Parti convengono e stipulano quanto segue

Articolo 1 – Finalità e premesse

La presente convenzione ha come finalità quella di improntare una corretta gestione integrata dei rifiuti e di intervento di raccolta differenziata presso il Comune di Capitignano e nelle sue frazioni.

Premesso che il sistema domiciliare risulta essere quello che permette il raggiungimento di elevate performance ambientali, poiché il Comune di Capitignano non effettua il sistema porta a porta ma utilizza un sistema di raccolta stradale, è opportuno consentire un coinvolgimento della cittadinanza nell'opera di differenziazione dei rifiuti grazie alla responsabilizzazione dei comportamenti individuali, ottenuta per mezzo di un più semplice e diretto controllo dei conferimenti.

Uno degli obiettivi fondamentali è il contenimento del costo del servizio igiene urbana del Comune, il quale può essere raggiunto

grazie alla riduzione dei conferimenti abusivi ed impropri dei rifiuti e con la riduzione dei costi di smaltimento.

Le premesse sono parte integrante del presente accordo.

Articolo 2 – Oggetto

Il Comune dell'Aquila, con Deliberazione n. del autorizza ASM SpA a prestare il servizio di raccolta e trasporto rifiuti urbani presso il Comune di Capitignano.

ASM dovrà provvedere alla raccolta dei rifiuti differenziati sul territorio di Capitignano.

Le frazioni merceologiche che saranno intercettate tramite la raccolta stradale o porta a porta saranno:

- carta
- vetro
- plastica metalli e alluminio
- indifferenziato
- organico

tutte le altre, ingombranti, rae, toner, ecc... saranno conferite direttamente dagli utenti presso il centro di raccolta comunale autorizzato.

La programmazione per il servizio di raccolta verrà eseguita in due fasi temporali ben distinte:

Fase 1: ASM inizierà il servizio di raccolta sul territorio comunale di Capitignano il 2020 e manterrà la raccolta attualmente effettuata (raccolta stradale su tutto il territorio di

competenza).

Fase 2: ASM darà inizio nel mese settembre alla rimodulazione della raccolta con la riprogrammazione del servizio inserendo le seguenti tipologie:

- porta a porta per le frazioni di : Capitignano e le frazioni di:
Aglioni, Colle Noveri, Mopolino, Pago, Paterno, Rovagnano,
Sivignano Raccolta di prossimità nelle frazioni rimanenti
- Isole ecologiche per le zone con una bassissima densità demografica e per i turisti durante il periodo estivo.

ASM predisporrà un calendario di raccolta che sarà comunicato al Comune prima dell'inizio del servizio, il quale calendario sarà aggiornato e modificato a seconda delle esigenze ed in accordo con il Comune.

Il Comune si impegna a responsabilizzare le utenze, affinché conferiscano la tipologia di rifiuti secondo calendario, al fine di snellire il lavoro di raccolta, ma soprattutto per garantire il decoro del territorio e l'igiene ambientale.

Nel rispetto degli articoli 190 e 193 del D.Lgs 152 del 2006, ASM provvederà alla compilazione dei formulari identificativi dei rifiuti raccolti e trasportati (FIR) e alla compilazione del Registro di carico e scarico in qualità di trasportatore.

Eventuali modifiche organizzative saranno concordate preventivamente con il Comune.

Art. 3 – Oneri

Il costo di servizio di raccolta è di € + iva al 10% annui,

ripartiti in 12 mensilità, così come riportato nel preventivo (allegato A), che è a tutti gli effetti parte della presente convenzione.

Nell'allegato sono riportati i costi per singola tipologia di rifiuto.

I rifiuti da imballaggio: Carta, Cartone, Vetro, Plastica, Alluminio, sono conferiti nel circuito dei consorzi di filiera tramite il gestore della raccolta rifiuti ASM SpA

Il Comune rilascerà delega scritta al trattamento di codesti materiali e agli eventuali introiti che verranno corrisposti, così come previsto negli Allegati Tecnici degli accordi di filiera.

Pertanto la raccolta di tali tipologie, così come il trasporto, saranno a costo zero.

Eventuali variazioni di carattere economico saranno concordate con il Comune.

Art. 4 - Rendicontazione

ASM SpA predisporrà apposita contabilità separata per il Comune di Capitignano.

Ogni mese verrà inviata agli uffici competenti del Comune di Capitignano, la rendicontazione accompagnata da fir e fattura che dovrà essere liquidata entro 30 giorni dal ricevimento della stessa.

ASM trasmetterà una copia della rendicontazione e relativa fattura al Comune dell'Aquila, nel rispetto della Deliberazione n. 15 del 17/01/2017.

Art.5 – Durata

La presente convenzione avrà la durata di 5 anni a partire dalla data di sottoscrizione, a seguito dell'ingresso del comune di Capitignano nel capitale sociale di ASM spa.

Art.6 – Disposizioni finali

Per eventuali controversie relative all'applicazione del presente accordo, previo esperimento del tentativo di conciliazione, sarà competente esclusivamente il foro dell' Aquila.

Qualora le disposizioni normative richiamate nella convenzione, le Parti si impegnano a riconvocarsi per effettuare le necessarie modifiche.

Per ASM SpA

L'Amministratore Unico –

Per il Comune di Capitignano

Il Sindaco –